

quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1 che vi si trovano in libera circolazione,

l'applicazione dei prelievi contemplati ai paragrafi 1 e 2 è sospesa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*